Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 8 settembre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 3 ottobre 1952
registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1953
registro n. 75 Presidenza, foglio n. 227

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BARATTINI Leo di Ugo e di Turchi Anna, da Livorno, classe 1921, sottotenente CC., partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio si affiancava generosamente al movimento di liberazione. Arrestato dai tedeschi, manteneva contegno esemplare nella dura prigionia dei campi di concentramento. Alla conclusione della lotta trovava modo di armare alcuni suoi dipendenti, che con lui erano stati deportati, ed alla loro testa si opponeva ai soprusi che i tedeschi in ritirata esercitavano sulla popolazione. Entrato in conflitto con forze di molto superiori, si slanciava arditamente all'assalto e cadeva, colpito a morte, gridando « Viva l'Italia ». — Odolena Voda Praga (Cecoslovacchia), 6 maggio 1945.

FRANCO Domenico di Paolo e di Dardanelli Maria, da Mondovì, classe 1918, capitano di fanteria in servizio permanente effettivo, partigiano combattente (*alla memoria*). — Subito dopo l'armistizio partecipava con fedeltà e con decisione alla lotta di liberazione fornendo, alla nascente organizzazione partigiana, servizi vivamente apprezzati e distinguendosi, per decisione e per temerario ardimento, nel corso di numerosi scontri e nello assolvimento di pericolose missioni. Caduto in mani nemiche manteneva contegno fiero ed esemplare. Liberato in seguito a scambio, subito riprendeva il suo posto di lotta. Al ritorno da una missione, caduto in una imboscata tesagli dal nemico, veniva barbaramente trucidato, immolando la giovane e generosa vita agli ideali di Patria e di Libertà. — Beinette (Cuneo), 19 ottobre 1944.

GAGGERO Andrea di G. Battista e fu Ferrando Angela da Mele (Genova), classe 1916, cappellano, partigiano combattente. — Patriota di pura fede, partecipava, con decisione e generoso ardimento, alla lotta di liberazione particolarmente distinguendosi come incoraggiatore ed animatore e fornendo anche servizi vivamente apprezzati nel campo organizzativo. Tratto in arresto dai tedeschi e molto duramente interrogato, nulla rivelava a carico dei partigiani addossando generosamente a sè ogni responsabilità. Dapprima condannato a morte, internato, poi, nei campi di concentramento tedeschi, manteneva sempre, con fermo cuore, patriottico ed esemplare contegno. — Genova. Mathausen (Germania), settembre 1943-aprile 1945.

RENAUDO Tommaso di Antonio e fu Jacometti Giuseppina, da Borgo San Dalmazzo (Cuneo) classe 1920, sottotenente di fanteria di complemento, partigiano combattente (*alla memoria*). — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, partecipava alla lotta di liberazione molto distinguendosi, nelle formazioni partigiane della provincia di Cuneo, per capacità di comandante e per valore di combattente. Degna di particolare menzione l'azione da lui condotta nel febbraio del 1945 contro un convoglio ferroviario tedesco nella stazione di San Benigno. Nel corso di un duro rastrellamento, condotto in Valle Grana da soverchianti forze nemiche, in piedi, sotto nutrito fuoco di artiglieria e di armi automatiche, guidava ed animava la resistenza dei suoi trovando, così, gloriosa morte sul campo di battaglia. — Zona di Cuneo, settembre 1943-14 febbraio 1945.

RUTTO Bruno di Spiritino e di Natta Vincenzina, da Omegna (Novara), classe 1921, sottotenente di fanteria alpini (c), partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, partecipava alla lotta di liberazione dimostrando di possedere belle doti di iniziativa e belle capacità di animatore e di organizzatore. In circostanze rese oltremodo difficili dalla reattività del nemico, dava vita ad una divisione di partigiani e la comandava con ardimento e con perizia fornendo in numerose circostanze, belle prove di personale valore. Particolarmente si distingueva durante i duri rastrellamenti condotti da ingenti forze nemiche in Valle Strona nell'ottobre del 1944, nel gennaio-febbraio del 1945 e nelle giornate insurrezionali dell'aprile 1945. — Zona di Ossola, 10 settembre 1943-25 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

CURINI Ugo di Luigi e di Colautti Ernesta, da Corno di Rosazzo (Udine), classe 1916, capitano di artiglieria in servizio permanente effettivo, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, dopo aver a lungo mantenuta la compagine del suo reparto, intraprendeva con alcuni suoi uomini la lotta di liberazione. Con fortunose vicende, portatosi dalla Maremma toscana al Friuli e dal Friuli nella Zona di Roma, forniva ripetutamente belle e sicure prove di ardimento, di capacità, e di iniziativa, fronteggiando con coraggio e con prontezza situazioni difficili e pericolose. Ammalatosi per gli strapazzi subiti e colpito negli affetti più cari, proseguiva generosamente nella lotta intrapresa sino alla liberazione della Capitale. — Roma, 4 giugno 1944.

DAL CERO Lisetta di Guglielmo e fu Moschini Cecilia, da Monteforte d'Alpone (Verona), classe 1918, partigiana combattente. — Subito dopo l'armistizio si prodigava, con virile determinatezza, nella lotta di liberazione rendendo servizi apprezzati come animatrice ed organizzatrice della resistenza in quel di Verona e distinguendosi nell'assolvimento di nu

merose e pericolose missioni di collegamento e di rifornimento di armi e munizioni per le formazioni operanti in montagna. Tratta in arresto manteneva contegno esemplare ed, aiutata a fuggire, subito riprendeva patriottica attività. Il prestigio raggiunto nelle fila partigiane trovava palese espressione nelle giornate insurrezionali quando, caduto in combattimento il fratello comandante di una brigata, per unanime determinazione veniva a lei affidato il comando della formazione, comando che teneva per alcune settimane con capacità, decisione e lodevole equilibrio. — Zona di Verona, settembre 1943-aprile 1945.

MACCHI Giuseppe di Achille e di Crugnola Elisa, da Varese, classe 1921, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio prodigava generosamente ogni sua attività nella lotta di liberazione fornendo, da posti di responsabilità, servizi molto apprezzati come organizzatore e come animatore. Meritevole di menzione il rifornimento di armi che più volte si procurava disarmando arditamente militari nemici. Particolarmente si distingueva nello effettuare sabotaggi sulle linee ferroviarie usate dai tedeschi a nord di Milano e nella distruzione di cinque apparecchi presso le officine aeronautiche di Gurone. — Zona di Varese, settembre 1943-aprile 1945.

MOLINARI Pompilio fu Francesco, da Roma, classe 1890, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio partecipava, con piena dedizione, alla lotta di liberazione rendendo servizi particolarmente apprezzati come organizzatore e come animatore. Nel preparare e dirigere importanti e riuscite azioni di sabotaggio e nello affrontare, con pronta decisione, pericolose situazioni, forniva ripetute e sicure prove di valore. — Zona di Roma, settembre 1943-giugno 1944.

PELAGATTI Francesco fu Cesare e fu Mazza Maria, da Ciano d'Enza (Reggio Emilia), classe 1914, caporal maggiore di fanteria, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, prendeva parte, in terra di Grecia, alla lotta di liberazione fornendo, in difficili circostanze e nel corso di numerosi scontri, sicure e belle prove di decisione e di coraggio. Particolarmente si distingueva nel duro combattimento di Artutiva quando, benchè ferito, si slanciava per primo allo attacco di una munita posizione tedesca. — Grecia, settembre 1943-novembre 1944.

VIGLIO Carlo di Cesare e di Bozzano Maria, da Novara, classe 1919, partigiano combattente. — Comandante di un battaglione partigiano forniva ripetutamente belle e sicure prove di decisione, di capacità e di coraggio. Particolarmente si distingueva nel corso di un duro rastrellamento, effettuato da preponderanti forze nemiche, combattendo da valoroso, alla testa dei suoi a Cavaglio, Falmenta e Finero. — Zona dell'Ossola, settembre 1943-18 ottobre 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

BONINCONTRO Giuseppe fu Antonio e di Levada Lodovica, da Catania, classe 1914, capitano di artiglieria in s.p.e., partigiano combattente. — Comandante di una formazione di mortai e di artiglieria dava, in ripetute circostanze, valido e molto apprezzato appoggio ad una divisione di partigiani, distinguendosi particolarmente nel corso di duri scontri contro preponderanti forze e sotto il nutrito ed aggiustato tiro delle artiglierie nemiche. — Mortirolo (Alta Val Canonica), 10 aprile 1945.

GASPAROTTO Antonio fu Sebastiano e fu Girotto Caterina, da Bassano, classe 1876, partigiano combattente. — Patriota di sicura fede affrontava durante la lotta di liberazione, situazioni dolorose e pericolose sempre essendo di esempio, lui pressochè settantenne, per entusiastica dedizione alla Causa. Particolarmente si distingueva nelle giornate insurrezionali per pronta decisione e coraggiosa determinazione. — Belluno, settembre 1943-aprile 1945.

SANSON Antonio di Giuseppe e di Baldovin Chione Maria, da Conegliano Veneto, classe 1918, partigiano combattente. — Comandante di un battaglione, già affermatosi durante la lotta di liberazione per decisione e per coraggio, si distingueva particolarmente durante un attacco condotto da preponderanti forze tedesche contro le posizioni tenute dalla sua brigata. Incaricato di mantenere con i suoi uomini una importante quota, sosteneva per due giorni, con ferma decisione e fiero coraggio, la dura e sempre rinnovantesi pressione nemica e solo a compito assolto si ritirava dalla posizione. — Suha Kraina-Smuka (Slovenia), 17, 19 aprile 1945.

(3538)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 652.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Vincenzo Ferreri, in frazione Ginostra del comune di Lipari (Messina).

N. 652. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Lipari in data 24 dicembre 1952, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di San Vincenzo Ferreri, in frazione Ginostra del comune di Lipari (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 151. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 653.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Poggibonsi (Siena).

N. 653. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Poggibonsi (Siena) e la stessa viene autorizzata ad acquistare un immobile situato in Poggibonsi.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 162. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 654.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto salesiano Giusto Morgando » in Cuorgnè (Torino).

N. 654. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto salesiano Giusto Morgando », in Cuorgnè (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 163. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 655.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Redentore, in frazione Casette d'Ete del comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

N. 655. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo, in data 15 novembre 1942, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Redentore, in frazione Casette d'Ete del comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 150. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 656.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Francesco, in Firenze.

N. 656. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 15 aprile 1930, integrato con postilla 15 novembre 1950, relativo all'erezione della parrocchia di San Francesco, in Firenze, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale e la stessa viene autorizzata ad accettare la donazione di alcuni immobili, situati in Firenze, consistenti nell'edificio sacro, in una Cappella, nella casa canonica e in vari uffici ed opere parrocchiali.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 161. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1953.

Istituzione di un'Agenzia consolare in Barinas (Venezuela).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita un'Agenzia consolare in Barinas alle dipendenze del Consolato d'Italia in Caracas (Venezuela).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1953

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1953
Registro n. 45, *foglio n.* 313. — BARNABA

(4433)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1953.

Variazioni di circoscrizioni territoriali di alcuni Uffici del catasto fondiario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 1063 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1952 n. 190), coi quali è stato rispettivamente disposto che:

(art. 1): « Il servizio di conservazione del Catasto fondiario dei comuni di Lauregno, Proves, San Felice e Senale è trasferito dall'Ufficio del catasto fondiario di Cles (provincia di Trento), all'Ufficio del catasto fondiario di Merano (provincia di Bolzano) »;

(art. 2): « Il servizio di conservazione del catasto fondiario dei comuni di Anterivo e Trodena e quello dei comuni di Bronzolo, Cortaccia, Egna, Magrè all'Adige, Montagna, Ora, Salorno, Termeno e Valdagno, sono trasferiti rispettivamente dall'Ufficio del catasto fondiario di Cavalese e da quello di Mezzolombardo (provincia di Trento), all'Ufficio del catasto fondiario di Bolzano »;

(art. 4): « Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà fissata, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, la data in cui avranno effettuazione le variazioni nelle circoscrizioni territoriali degli Uffici del catasto fondiario in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli »;

Ritenuta la opportunità di stabilire la data per effettuare le variazioni delle circoscrizioni territoriali degli Uffici del catasto fondiario in dipendenza delle modifiche previste dal succitato decreto Presidenziale;

Decreta:

Il servizio di conservazione del Catasto fondiario dei comuni di Lauregno, Proves, San Felice e Senale è trasferito dall'Ufficio del catasto fondiario di Cles (provincia di Trento) all'Ufficio del catasto fondiario di Merano (provincia di Bolzano).

Il servizio di conservazione del catasto fondiario dei comuni di Anterivo e Trodena e quello dei comuni di Bronzolo, Cortaccia, Egna, Magrè all'Adige, Montagna, Ora, Salorno, Termeno e Valdagno sono trasferiti rispettivamente dall'Ufficio del catasto fondiario di Cavalese e da quello di Mezzolombardo (provincia di Trento), all'Ufficio del catasto fondiario di Bolzano, a partire **dal 15 luglio 1953.**

Roma, addì 6 luglio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1953
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 196. — LESEN

(4453)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1953.

Autorizzazione al Banco de Italia y Rio de la Plata, società anonima argentina con sede in Buenos Ayres, ad istituire uno sportello bancario in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi in data 17 luglio 1947, n. 691 e in data 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio provvedimento in data 20 luglio 1950, con il quale si autorizzava il Banco de Italia y Rio de la Plata, società anonima argentina con sede in Buenos Ayres, ad istituire un Ufficio di rappresentanza in Roma;

Vista la domanda con la quale la predetta azienda ha chiesto di essere autorizzata ad istituire uno sportello bancario in Roma in luogo del cennato Ufficio di rappresentanza;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

D'intesa con il Ministro per gli affari esteri;

Dispone:

L'autorizzazione rilasciata al Banco de Italia y Rio de la Plata, società anonima argentina con sede in

Buenos Ayres, per l'istituzione in Roma di un Ufficio di rappresentanza è valida per l'apertura di uno sportello bancario nella stessa città.

Roma, addì 4 agosto 1953

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4441)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1953.
Norme per il conferimento agli ammassi del grano di raccolto 1953.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, che istituisce l'ammasso per contingente del frumento, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589;

Visti il regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 febbraio 1952, n. 69;

Visto il provvedimento n. 375 emanato il 30 giugno 1953 dal Comitato interministeriale dei prezzi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159;

Decreta:

Art. 1.

Le quantità di frumento che i produttori possono conferire, a' sensi della citata legge, saranno consegnate ai magazzini di ammasso entro i termini di tempo stabiliti, per ciascuna Provincia, dal Comitato provinciale ammasso per contingente, avendo riguardo alle epoche di maturazione del prodotto ed alle possibilità di ricevimento delle attrezzature disponibili.

Art. 2.

Il conferimento, anche se frazionato nel tempo, dovrà essere eseguito per la quantità risultante dal documento rilasciato ai singoli interessati dall'Ispettorato agrario provinciale, nella sua qualità di organo esecutivo del Comitato.

I Consorzi agrari non potranno accettare i conferimenti di prodotto, se non venga loro esibito il suddetto documento.

Art. 3.

Il conferimento viene perfezionato con il rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito allo stesso produttore detentore, anzichè essere materialmente trasferito ai magazzini di ammasso.

Art. 4.

Il prodotto conferito è immediatamente pagato in base ai prezzi approvati dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 375 del 30 giugno 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto avente i requisiti indicati nelle tabelle annesse al citato provvedimento e per consegna — piede magazzino e tela da rendere — al magazzino indicato nel documento rilasciato dall'Ispettorato agrario competente.

Roma, addì 4 settembre 1953

Il Ministro: SALOMONE

(4452)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rimessa in vigore del Trattato generale di arbitrato, firmato a Guatemala l'8 dicembre 1913 tra l'Italia e l'Honduras

Con scambio di Note effettuato a Tegucigalpa il 25-30 luglio 1953 tra il Ministro d'Italia ed il Ministro degli affari esteri della Repubblica dell'Honduras è stato rimesso in vigore, con effetto dal 25 luglio detto, il Trattato generale di arbitrato, firmato a Guatemala l'8 dicembre 1913 fra il Regno d'Italia e la Repubblica dell'Honduras.

(4415)

Concessioni di exequatur

In data 10 agosto 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alberto Crocco, Console di 3ª classe aggiunto di Argentina a Milano.

(4416)

In data 10 agosto 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gordon G. Heiner, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(4417)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita in provincia di Udine (Bonifica della Bassa Friulana).

Con decreto Ministeriale 15 luglio 1953, n. 1451, viene trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, una zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica della Bassa Friulana Bacino Biancure II recinto, riportata sul catasto censuario di Pineda Sinistra (Udine) con i mappali n. 68 *a c*; 68 *a a*; 68 *a z*; 39 *y*; 39 *c* 1/3, 126; 39 *b* 1/2; 39 *a e*; 6 *a*; 7 *b*; 37 1/4; 8 *h*; 37 1/3; 7 *c*; 3 *b*; 37 *c n*; 498 *d*; per la superficie complessiva di mq. 36.877.

(4418)

Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura

Per il periodo 23 agosto 1953-22 agosto 1956, i fondi siti nel comune di Tornolo (Parma), dell'estensione di ettari 610, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: linea da San Rocco ai Chiodi e da qui altra linea per quota 721 fino alla strada del passo delle Cento Croci;

est: strada del passo delle Cento Croci;

sud ed *ovest*: strada di Tornolo.

(4401)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, dell'estensione di ettari 120 circa, compresa nel comune di Cunardo, delimitata dai seguenti confini:

da *nord* ad *ovest*: strada comunale Cunardo-Bedero;

da *ovest* a *sud*: strada militare detta « Dello Scerreè »;

da *sud* ad *est*: strada militare detta « Dello Scerreè », ferrovia per Varese e Cugliate e Ponte Tresa e strada provinciale Varese-Luino;

da *est* a *nord*: strada provinciale Varese-Luino e bivio strada comunale Cunardo-Bedero.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Perugia, dell'estensione di ettari 650 circa, compresa nel comune di Marsciano, frazione Montevibiano Vecchio, delimitata dai seguenti confini

dall'inizio della strada vicinale Paggio Bardella, Monte Vergnano, « Cibottola », mulattiera fino al punto dove nasce il fosso Munzio; detto fosso fino alla foce del fosso Luparina fino alla confluenza del torrente Rigo; detto torrente fino all'incontro con la strada vicinale del Poderaccio; da qui fosso della Palazzetta fino alla foce con il fosso Fiommarino; quindi strada vicinale della Palazzetta che incrocia con la strada vicinale di San Giovanni Cipollaro; detta strada fino all'incrocio con la strada vicinale Monte Vibiano e Monte Lagello e precisamente in prossimità della colonia Valle; da qui linea fino all'incrocio dei Tre fossi; indi fosso di Casali fino ad incontrare la strada vicinale Monte Vergnano-Monte Vidiano fino all'incrocio con la strada vicinale Buffali-Casali; dalla colonia Casali, strada interpoderale fino al confine del comune Marsciano-Piegaro; detto confine di comune fino alla strada di confine vicinale della Cima, indi strada vicinale di Paggio Bardella, Monte Vergnano, Cibottola.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Perugia, dell'estensione di ettari 600 circa, compresa nel comune di Castiglione del Lago, frazione Pozzuolo, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada provinciale Pozzolese, dall'incrocio della strada vicinale del Vitellino al vocabolo Nardelli;

sud: strada comunale del Vitellino, dalla Chiesa della Madonna del Vitellino al vocabolo Le Vigne;

est: strada comunale del Vitellino;

ovest: mulattiera dal vocabolo Nardelli al vocabolo Le Vigne, passando per i vocaboli La Toponaia e il Civettaio.

(4400)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Revoca di decorazione al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale in data 9 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1951, registro n. 1 Difesa-Marina, foglio n. 148, con cui si conferiva a favore del carabiniere ausiliario Apicella Giuseppe di Francesco, matricola n. 35850, distretto militare di Salerno, di croce al valor militare (Teodo-Bocche di Cattaro, 14 settembre 1943);

Considerato che con decreto luogotenenziale in data 19 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1945 Guerra registro n. 4, foglio n. 292, è stata già conferita al militare sopraindicato la croce al valor militare (Teodo-Bocche di Cattaro, 14 settembre 1943), per il medesimo fatto d'arme;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

E' annullato, per la parte che riguarda il carabiniere ausiliario Apicella Giuseppe di Francesco, matricola n. 35850, distretto militare di Salerno, il decreto Presidenziale in data 9 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti in data 10 gennaio 1951, registro n. 1 Difesa-Marina, foglio n. 148, citato nella premessa del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1952
Registro n. 14 Difesa-Marina, foglio n. 247. — MARTINI

(4204)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale case popolari per ciechi, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5372 in data 29 agosto 1953, l'ing. Umberto Piazzi viene nominato membro dell'Istituto nazionale case popolari per ciechi, in sostituzione del dott. Vincenzo Coltraro, dimissionario.

(4404)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 settembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	631,50
» Firenze	624,90	630 —
» Genova	624,90	632 —
» Milano	624,91	631,50
» Napoli	624,90	631,80
» Palermo	624,90	631,60
» Roma	624,89	631,75
» Torino	624,90	628 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	631,80

Media dei titoli del 7 settembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,825
Id. 3,50 % 1902	59,80
Id. 3 % lordo	70 —
Id. 5 % 1935	94,50
Redimibile 3,50 % 1934	77,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,25
Id. 5 % 1936	90,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,375

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 7 settebbre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,90
1 dollaro canadese	» 631,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148 77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	8451	15.750 —	*Santambrogio* Giuseppe fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Omini Maria fu Vincenzo vedova *Santambrogio*	*Sant'Ambrogio* Giuseppe fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Omini Maria fu Vincenzo vedova *Sant'Ambrogio.*
Id.	8452	15.750 —	Come sopra, con usufrutto ad Omini Maria vedova *Santambrogio.*	Come sopra, con usufrutto ad Omini Maria vedova *Sant'Ambrogio.*
Id	8461	250 —	*Santambrogio* Giuseppe fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Omini Maria fu Vincenzo ved. *Santambrogio,* con usufrutto a questa ultima.	*Sant'Ambrogio* Giuseppe fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Omini Maria fu Vincenzo vedova *Sant'Ambrogio,* con usufrutto a questa ultima.
Id.	8462	250 —	Come sopra, senza usufrutto.	Come sopra, senza usufrutto.
Rend. 5 % (1935)	230939	3.575 —	Gentiloni Casimiro fu Edgardo, dom. in Osimo (Ancona), con usufrutto a Dini Maria Teresa fu *Gesualdo* ved. Gentiloni.	Come contro, con usufrutto a Dini Maria Teresa fu *Casimiro* vedova Gentiloni.
P. Red. 3,50 % (1934)	67034	350 —	Glorio *Giovanni* fu Gio Batta, dom. a Diano San Pietro (Porto Maurizio).	Glorio *Agostino Giovanni*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	824281	350 —	Abbo Maria Adelaide di Agostino, nubile, dom. a Diano Arentino (Imperia), vincolato come dote costituita alla titolare pel matrimonio da contrarre con Glorio *Giovanni* fu Gio Battista.	Come contro, vincolato come dote costituita alla titolare pel matrimonio da contrarre con Glorio *Agostino Giovanni* fu Gio Battista.
P. Red. 3,50 % (1934)	244641	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	696750	220,50	*Pallotto* Elvira fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Cappuccio Filomena fu Benedetto vedova di *Pallotto* Paolo, dom. a Caserta.	*Pallotta* Elvira fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Cappuccio Filomena fu Benedetto vedova di *Pallotta* Paolo, dom. a Caserta.
Id.	696751	73,50	Come sopra, con usufrutto a Cappuccio Filomena fu Benedetto vedova di *Pallotto* Paolo.	Coma sopra, con usufrutto a Cappuccio Filomena fu Benedetto vedova di *Pallotta* Paolo.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(4323) Roma, addì 22 agosto 1953 *Il direttore generale*: SALIMEI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

222° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 27 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 256, con il quale ai signori dott. Pietro Monterosso di Ottavio e dott. Erminio Condé fu Isidoro, domiciliati in Abano Terme, prov. di Padova, e rappresentati dal primo, è accordata per la durata di anni venti la concessione di utilizzare l'acqua della sorgente termo-minerale in località « Principe » nel comune di Montegrotto Terme, prov. di Padova.

Decreto Ministeriale 1° maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 318, con il quale è accettata la rinuncia dei signori Mezzetti Franco, Dante fu Francesco e Rosella fu Angelo, domiciliati in Magione, prov. di Perugia, alla concessione mineraria di marna da cemento nella località « Passignano sul Trasimeno », del comune omonimo, prov. di Perugia.

Decreto Ministeriale 2 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 300, con il quale i titolari della concessione perpetua della miniera di zolfo denominata « Monte Piano », in territorio del comune di Casabona, prov. di Catanzaro, sono dichiarati decaduti dalla concessione stessa per persistente inattività della miniera e per mancata corresponsione all'erario del canone proporzionale.

Decreto Ministeriale 11 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 316, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Molino » in territorio del

comune di Abano Terme, prov. di Padova, originariamente accordata per la durata di anni 99 al sig. Ernesto Buja fu Michele con decreto Ministeriale 24 maggio 1941 e successivamente intestata con decreto Ministeriale 17 settembre 1952 ai signori Aldo e Gino Buja fu Ernesto ed alla signora Olga Barison ved. Buja per la quota di usufrutto spettantele per legge, è intestata ai soli signori Aldo e Gino Buja fu Ernesto, rappresentati dal primo, domiciliato in Abano Terme, prov. di Padova.

Decreto Ministeriale 11 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 317, con il quale la concessione di utilizzare le acque termo-minerali delle sorgenti artificiali denominate « Buja Monte Ortone » in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, originariamente accordata in perpetuo al sig. Buja Ernesto fu Michele con decreto Ministeriale 20 luglio 1931 e successivamente intestata con decreto Ministeriale 17 settembre 1952 ai signori Aldo e Gino Buja ed alla signora Olga Barison ved. Buja per la quota di usufrutto spettantele per legge, è intestata ai soli signori Aldo e Gino Buja fu Ernesto, rappresentati dal primo, domiciliato in Abano Terme, prov. di Padova.

(4403)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 5641 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 14 aprile 1935, n. 787 R/Gab. con cui alla signora Haller Maria di Francesco, nata a Laces il 13 maggio 1904, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Alleri;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 7 gennaio 1953 dalla predetta signora Alleri Maria e dal figlio maggiorenne Adalberto in atto residenti a Malles Venosta;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949 relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 14 aprile 1935, n. 787 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Alleri Maria viene ripristinato nella forma tedesca di Haller.

Con la presente determinazione viene esteso il cognome nella forma tedesca anche ai figli Adalberto e Carlo.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 7 luglio 1953

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(3891)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Udine in data 30 dicembre 1952, n. 3956, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine, è costituita come appresso:

Presidente:
Buono dott. Enrico, vice prefetto.

Componenti:
Tedeschi dott. Vincenzo, medico provinciale;
Miotti prof. Tito, docente in ostetricia e ginecologia;
Forlini prof. Euclide, docente in ostetricia e ginecologia;
Degano Maria, ostetrica condotta.

Segretario:
De Giorgi dott. Giovanni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 agosto 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4384)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Vercelli in data 25 marzo 1953, n. 11738, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli, è costituita come appresso:

Presidente:
De Lorenzo dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Balzar dott. Massimo, medico provinciale;
Vecchietti prof. Giuseppe, docente in ostetricia e ginecologia;

Tavano dott. Teresio, specialista in ostetricia e ginecologia;
Garavaglia Maddalena, ostetrica condotta.

Segretario:
Corsaro dott. Santo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 agosto 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4383)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Messina.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Messina in data 9 febbraio 1953, n. 1318, con cui è stato indetto il concorso pubblico al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Messina è costituita come appresso:

Presidente
Sabino dott. Alvino, vice prefetto vicario.

Componenti:
Vendramini prof. dott. Renzo, docente in igiene;
Ricca prof. dott. Bruno, docente in chimica generale;
Milazzo prof. Giulio, dell'Istituto superiore di sanità;
Teresi dott. Pietro, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Palermo.

Segretario:
Vitarelli dott. Angelo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 agosto 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4294)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico della sezione distaccata di Faenza del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ravenna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Ravenna in data 25 marzo 1953, n. 4719, con cui è stato indetto il concorso pubblico al posto di coadiutore del reparto chimico della sezione distaccata di Faenza del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ravenna;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico della sezione distaccata di Faenza del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ravenna è costituita come appresso:

Presidente:
Rossini dott. Roberto, vice prefetto.

Componenti:
Alessandrini prof. Alessandro, docente in igiene;
Venturello prof. Giovanni, docente in chimica analitica;
Calò prof. Aldo, dell'Istituto superiore di sanità;
Gazzi prof. Vittorio, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna.

Segretario:
Della Salandra dott. Ferruccio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 agosto 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4352)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Lecce in data 12 maggio 1953, n. 31854, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce è costituita come appresso:

Presidente:
Gustapane dott. Alessandro, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Magliari dott. Giuseppe, medico provinciale;
Mello prof. Giuseppe, docente in clinica ostetrica;
Terragno dott. Gaetano, specialista in ostetricia;
Garofalo Giuditta, ostetrica condotta.

Segretario:
Ciannamea dott. Leonardo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 agosto 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4422)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ravenna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Ravenna in data 25 marzo 1953, n. 4549, con cui è stato indetto il concorso pubblico al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ravenna è costituita come appresso:

Presidente:

Rossini dott Roberto, vice prefetto.

Componenti:

Alessandrini prof. Alessandro, docente in igiene;
Venturello prof. Giovanni, docente in chimica;
Calò prof. Aldo. dell'Istituto superiore di sanità;
Gazzi prof. Vittorio, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna.

Segretario:

Della Salandra dott. Ferruccio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 agosto 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4353)

Disposizioni per le prove pratiche di esame del concorso pubblico al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio d'igiene e profilassi di Venezia per il loro espletamento presso l'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologia dell'Università di Padova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 340.3.8535/20400.12.787 dell'11 aprile 1953, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Venezia;

Vista la nota n. 2550 in data 12 giugno 1953, con cui il Prefetto di Venezia chiede che le prove pratiche di esame del concorso suddetto vengano espletate presso l'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologia dell'Università di Padova;

Decreta:

Le prove pratiche di esame del concorso pubblico al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Venezia avranno luogo in Padova, presso l'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Venezia.

Roma, addì 25 agosto 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4354)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il reclutamento straordinario di cento sottufficiali tecnici radiotelegrafisti specializzati in radiogoniometria nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 105, relativo all'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto Presidenziale 5 luglio 1952, n. 1452;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ai seguenti posti nel ruolo dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per il servizio tecnico di radiotelegrafisti specializzati in radiogoniometria:

marescialli di 3ª classe	posti n. 10
brigadieri	» » 40
vicebrigadieri	» » 50

Al concorso potranno partecipare esclusivamente i sottufficiali in congedo, dei corrispondenti gradi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali si trovino in possesso dei seguenti requisiti:

a) titoli di studio non inferiore alla licenza di scuola media inferiore per i marescialli di 3ª classe ed alla licenza della 5ª classe elementare per gli altri gradi;

b) abilitazione al servizio nella specialità di radiogoniometrista;

c) età non superiore agli anni 40 per gli aspiranti al grado di maresciallo di 3ª classe; agli anni 35 per gli aspiranti al grado di brigadiere o vicebrigadiere. Tali limiti sono soggetti agli aumenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) tutti gli altri requisiti indicati nel seguente art. 3.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Prefetture delle rispettive provincie di residenza entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione o di arrivo della domanda deve risultare dal bollo appostovi dalla Prefettura.

Le domande firmate dagli aspiranti devono contenere le precise indicazioni del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè le elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24;

3) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico militare e vistato dalla superiore autorità militare cui il sanitario appartiene ovvero certificato rilasciato dal sanitario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dal quale risulti la piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudinale al servizio militare e di istituto ed il possesso della statura non inferiore a m. 1,65.

I candidati saranno altresì sottoposti a visita preliminare da apposita Commissione medica nel giorno e nel luogo che sarà loro comunicato e con giudizio inappellabile;

7) due copie del foglio matricolare militare debitamente aggiornate anche delle campagne di guerra, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio;

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da prodursi esclusivamente dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente formato tessera con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio, con marca da bollo da L. 32;

10) titolo di studio in originale o copia autentica notarile di diploma non inferiore alla licenza di scuola media inferiore per gli aspiranti ai posti di maresciallo di 3ª classe ed alla licenza della quinta classe elementare per gli aspiranti agli altri gradi;

11) certificato della competente autorità militare comprovante la conseguita abilitazione al servizio tecnico di radiogoniometrista;

12) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso;

13) dichiarazione integrativa per gli ex combattenti, rilasciata dalla competente autorità militare e dichiarazione per i partigiani combattenti rilasciata dalla commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

I documenti indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando di concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per l'interno e sarà costituita da un vice prefetto che la presiede, da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a maggiore e da un esperto nella materia radiotecnica ed in particolare nella radiogoniometria. Per l'esame facoltativo di lingue estere la Commissione verrà integrata da un esperto.

Un ufficiale inferiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza eserciterà le funzioni di segretario.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 6.

L'esame è costituito da una prova pratica, da una prova orale e da una prova facoltativa di lingue estere, conformemente al seguente programma:

a) *Prova pratica*:

esperimento di ricezione in radiotelegrafia della durata di venti minuti. Sarà trasmessa una serie di telegrammi con varie procedure, in lingua italiana ed in lingua estera, in cifra ed in linguaggio convenuto. Ogni telegramma dovrà essere preceduto dai relativi segnali di chiamata e di servizio. La velocità di trasmissione può variare da telegramma a telegramma, ma non potrà essere superiore a n. 125 caratteri al minuto.

b) *Prova orale*:

1) principi generali di radiotecnica con particolare riferimento alle seguenti materie:

nozioni sulla propagazione delle onde elettromagnetiche;

nozioni sulla sistemazione delle antenne in relazione al miglior rendimento della propagazione;

doveri del radiotelegrafista;

nozioni sulla convenzione internazionale delle telecomunicazioni e sui regolamenti annessi;

procedura r. t. internazionale;

impiego del codice internazionale di procedura;

2) radiogoniometria ad onde corte e medie.

c) *Prova facoltativa di lingue estere*:

traduzione in italiano, a vista e senza ausilio del vocabolario, dal francese, dall'inglese, dal tedesco o da altre lingue, a scelta del candidato, da indicarsi nella domanda, di un brano di carattere tecnico.

Art. 7.

La votazione riportata dai concorrenti nelle singole prove di esami verrà espressa in cinquantesimi e sarà ripartita nella seguente misura:

prova pratica, massimo punti 25; prova orale, punti 20; prova facoltativa di lingue estere, massimo punti 5.

Per ottenere l'idoneità i concorrenti dovranno conseguire un minimo complessivo di trenta cinquantesimi e non meno di quindici cinquantesimi nella prova pratica.

A parità di merito sarà data la preferenza al candidato che avrà riportato punteggio più alto nella prova pratica.

Art. 8.

Qualora per un grado non vengano ricoperti tutti i posti messi a concorso, i posti rimasti vacanti andranno in aumento a quelli previsti per il grado inferiore.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova con il grado corrispondente a quello già ricoperto nelle Forze armate di provenienza e con assegno pari al trattamento economico iniziale del grado loro conferito e saranno avviati a frequentare presso una delle scuole di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza un corso di addestramento tecnico-professionale della durata di due mesi sulle materie previste dai programmi di insegnamento in vigore per i corsi allievi sottufficiali di pubblica sicurezza, con esercitazioni pratiche sulla specialità.

I vincitori del concorso, prima di essere ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui al precedente comma, verranno sottoposti a cura del Comando della scuola competente a visita medica per l'accertamento definitivo della loro idoneità fisica, alla quale è subordinata l'ammissione al corso.

I frequentatori del corso predetto, qualora dimostreranno insufficienza di requisiti morali, fisici ed intellettuali occorrenti per ricoprire il grado cui aspirano nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno dimessi dal corso.

Al termine del corso, gli allievi sottufficiali radiogoniometristi dovranno sostenere una prova di esame davanti ad una commissione costituita da ufficiali e funzionari insegnanti della scuola, e, se dichiarati idonei, conseguiranno la nomina ad effettivi nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina in prova e con anzianità relativa fissata in base alle risultanze degli esami sostenuti al termine del corso predetto.

I sottufficiali radiogoniometristi in servizio di prova che non avranno riportato l'idoneità agli esami anzidetti saranno esonerati dal servizio.

Art. 9.

Il Ministro per l'interno, con suo decreto, potrà negare l'ammissione al concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1953
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 199

(4447)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso a dodici posti di segretario aggiunto di 4ª classe in prova (gruppo B, grado 11°) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'attuale Ispettorato del lavoro, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 7 marzo 1953, n. 48096/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di segretario aggiunto di 4ª classe (grado 11°, gruppo *B*) in prova del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381. Al concorso potranno partecipare coloro che siano in possesso del diploma di ragioniere o di perito commerciale, o di geometra, o di maturità classica, o scientifica, o di abilitazione magistrale.

Non saranno ritenuti validi titoli di studio equipollenti.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a segretario aggiunto di 4ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, senza conseguirvi l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere dall'ammissione al concorso, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale e degli affari generali Servizio dell'Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Peraltro, è consentito ai candidati di presentare anche oltre il termine di sessanta giorni e comunque prima della prova orale, i documenti militari, quando questi siano rilasciati da autorità militari.

Le domande dovranno contenere:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione con la quale il candidato si impegni, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) dichiarazione dalla quale risulti se il candidato abbia partecipato a precedenti concorsi dell'Ispettorato del lavoro e nella quale siano indicati, nella ipotesi affermativa, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto;

g) elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Titolo di studio, di cui al precedente art. 1, e cioè diploma di ragioniere o di perito commerciale, o di geometra, o di maturità classica, o scientifica, o di abilitazione magistrale.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°.

I) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati ed invalidi e per i congiunti delle vittime del terrorismo politico nelle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), per i mutilati ed invalidi in conseguenza di azioni di carattere politico di elementi slavi avvenute nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e per i congiunti delle vittime di tali azioni (legge 23 marzo 1952, n. 207);

e) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione (legge 10 ottobre 1950, n. 843);

f) per i mutilati ed invalidi per servizio e per i congiunti dei caduti per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 539);

g) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del presente punto I) non sono cumulabili, non potendo il limite massimo di età superare, in ogni caso, ai sensi della legge 3 maggio 1950, n. 223, gli anni 45.

II) Il limite di età di anni 40 è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto II) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944 n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età già eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale

sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi del terrorismo politico nelle colonie, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati e invalidi da azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, il sertificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali ritenga necessario l'accertamento.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L 24, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono dispensati dal produrre la fotografia autenticata gli aspiranti che siano in possesso di libretto ferroviario personale — Concessione speciale C — per dipendenti dello Stato, circostanza che, ove ricorra, dovrà essere esplicitamente menzionata nella domanda.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. I concorrenti dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata e autenticata da superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

La copia dello stato di servizio non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra e assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 18 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestando il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati e invalidi del terrorismo politico nelle colonie, i mutilati ed invalidi per servizio e i mutilati e invalidi da azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra o lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie ovvero delle vittime di azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o degli invalidi del terrorismo politico nelle colonie o degli invalidi per servizio ovvero degli invalidi per azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie o dei caduti per servizio ovvero delle vittime di azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 8 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 3, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente art. 3, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà. I documenti rilasciati in carta libera devono essere altresì accompagnati dall'attestato di povertà.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dal precedente art. 2 circa il requisito dell'età.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino, nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 7.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni. Per la partecipazione al presente concorso deve in ogni caso essere prodotta tutta la documentazione richiesta.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso, salvo quanto disposto nel secondo comma del precedente art. 2.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte e una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto e legislazione del lavoro;
2) elementi di economia politica;
3) elementi di diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle anzidette materie, sulla contabilità generale dello Stato, su elementi di diritto e procedura penale (la legge penale: codice e leggi complementari; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; le pene; i delitti contro la pubblica amministrazione; nozione del processo penale e dell'azione penale; sentenze e ordinanze; polizia giudiziaria) e su nozioni di statistica metodologica.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo a Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per le prove scritte, dell'ora e dei locali in cui esse si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Per ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni.

La nomina dei vincitori a segretario aggiunto di 4ª classe dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo *B*, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelli non riconosciuti idonei saranno licenziati, senza alcun diritto a compenso o indennità.

Art. 13.

I vincitori del presente concorso non potranno per alcun motivo essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale o presso il circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che alla data del presente decreto siano già dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

Sarà considerato rinunciatario al posto il vincitore che non assuma servizio nel termine prefissogli presso l'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sarà assegnato dal Ministero e non fornisca giustificazioni entro i dieci giorni successivi al termine suddetto. Il rinunciatario sarà sostituito con altro candidato risultato idoneo.

Art. 15.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 6°.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore all'11° dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1953

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1953
Registro n. 3 Lavoro e previdenza, foglio n. 299. — BAIOCCHI

(4420)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1953, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Dell'Aera Angelo fu Giovanni avverso la esclusione dalla graduatoria del concorso per titoli a cattedre di italiano, latino, storia e geografia negli istituti medi inferiori, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

(4289)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1953, è stato dichiarato improcedibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Fernanda Barosso fu Battista avverso i risultati del concorso a cattedre di lingua e letteratura inglese negli istituti tecnici, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

(4290)

PREFETTURA DI MACERATA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 7573 del 4 marzo 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 27302 del 30 dicembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 7574 del 4 marzo 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Giuseppe Marcorelli si è resa vacante la condotta medica di Serrapetrona;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bartomioli Dionisio è dichiarato vincitore della condotta medica di Serrapetrona in sostituzione del dott. Marcorelli, rinunciatario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 5 agosto 1953

Il prefetto: CARELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 7573 del 4 marzo 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo condotto bandito con decreto prefettizio n. 27302 del 30 dicembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 7574 del 4 marzo 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Franco Mariotti si è resa vacante la condotta medica del comune di Sefro;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giovannini Bruno è dichiarato vincitore della condotta medica di Sefro in sostituzione del dott. Franco Mariotti rinunciatario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 6 agosto 1953

Il prefetto: CARELLI

(4368)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visti i propri decreti n. 6163/3 e n. 6164/3 in data 6 febbraio 1953, con cui, rispettivamente, è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso ai posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1951 e sono stati dichiarati i vincitori di concorso ed assegnati alle rispettive sedi;

Considerato che alcuni vincitori di concorso hanno rinunciato alla sede assegnata;

Viste le dichiarazioni di accettazione per le sedi resesi disponibili, prodotte dai concorrenti idonei che seguono in graduatoria in relazione all'ordine di preferenza espresso nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e seguenti del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 6164/3 del 16 febbraio 1953, i sottoelencati medici chirurghi sono dichiarati vincitori di concorso indicato in premessa e nominati ufficiali sanitari del Comune a fianco di ognuno indicato, con il trattamento economico stabilito dalla G. P. A. nella seduta del 3 novembre 1949:

1) Fidanza dott. Giovanni fu Marcantonio: Alessandria della Rocca;
2) Vinci dott. Calogero di Alfonso: Cianciana;
3) Cuccia dott. Antonino di Benedetto: Porto Empedocle;
4) Lo Zito dott. Angelo di Alfonso. Raffadali

I predetti vincitori di concorso dovranno assumere servizio nella sede ad ognuno assegnata entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente decreto. In caso contrario saranno dichiarati rinunciatari.

La nomina ad ufficiale sanitario dei medici chirurghi suddetti si intende fatta in via di esperimento per la durata di un biennio con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio ed è subordinata alla promessa solenne di fedeltà che deve essere prestata, a pena di decadenza, entro il termine sopra specificato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 27 agosto 1953

Il prefetto: BILANCIA

(4430)

PREFETTURA DI COMO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto pari numero del 27 febbraio 1953, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a dieci posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Tenuto conto delle rinuncie e dell'ordine preferenziale delle sedi alle quali le candidate hanno chiesto di essere assegnate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso indicato in premessa, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Ferrarin Olga: Albavilla;
2) Andreoli Ebe: Bellagio;
3) Tavecchio Teresina: Bosisio Parini;
4) Casagrande Amelia: Casnate con Bernade Luisago Grandate;
5) Pennati Carolina: Dolzago - Castello Bianza;
6) Tasso Maria: Esino Lario;
7) Corrias Quirina: Lieto Colle;
8) Vezzolo Giacomina: Moltrasio;
9) Buzzoni Maria Teresa: Santa Maria Rezzonico;
10) Petrocchi Miranda: Vendrogno.

Como, addì 19 agosto 1953

Il prefetto: GAIA

(4277)

PREFETTURA DI CASERTA

Esito del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Caserta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto in data 26 gennaio 1948, n. 37096, con il quale venne indetto un concorso per titoli al posto di ufficiale sanitario del comune di Caserta;

Visti i decreti n. 20495.2/8854 e n. 20495.2.7923 emessi il 19 gennaio e 10 marzo dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica per la nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto che a seguito della decisione 9 giugno 1951 del Consiglio di Stato, decisione con cui si annullano gli atti della Commissione, si è reso necessario convocare nuovamente la Commissione stessa per un nuovo esame dei titoli esibiti da vari aspiranti al posto messo a concorso;

Veduto il decreto 2 marzo 1953, n. 20495.2.8854, emesso dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica per la sostituzione del presidente della suddetta Commissione, prefetto dott. Roberto Foti, impedito, con il prefetto dott. G. Battista Zanframundo;

Visto l'operato della Commissione come sopra modificata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono approvati gli atti del concorso, atti da cui risulta unico candidato idoneo il dott. Vincenzo Albano fu Giuseppe, dichiarato pertanto vincitore del concorso per titoli al posto di ufficiale sanitario del comune di Caserta.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Caserta, addì 29 luglio 1953

Il prefetto: FESTA

(4309)

PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1953, n. 6852, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1950 ai vincitori del concorso indetto con decreto n. 31195 in data 3 ottobre 1951 e n. 32472 in data 15 ottobre 1951;

Vista la graduatoria generale approvata con decreto numero 6851 in data 24 febbraio 1953;

Vista la nota in data 12 agosto del sindaco di Genga con cui si comunica che il dott. Leonardi Francesco, con sua nota 7 agosto, ha dichiarato di non accettare la nomina a medico condotto di Genga Stazione;

Ritenuto che, in base all'ordine della graduatoria, alla indicazione preferenziale delle sedi ha diritto alla nomina al posto della detta condotta medica il dott. Degano Gastone;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Degano Gastone è assegnato quale titolare alla condotta medica di Genga Stazione.

Il sindaco di Genga è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 21 agosto 1953

Il prefetto: DONADU

(4367)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.